



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Aula, Commissioni
Area Lavori Assemblea
Il Dirigente

CONSIGLIO REGIONALE
DEL LAZIO
PROTOCOLLO GENERALE

04672 23.04.13 11:13

Presidente della VIII^a
Commissione consiliare permanente

Presidente della IV^a
Commissione consiliare permanente

Presidente della V^a
Commissione consiliare permanente

Presidente della I^a
Commissione consiliare permanente

Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

SEDE

Oggetto: **Proposta di legge regionale n.21 del 22 aprile 2013** concernente:

“Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo di suoli agricoli”

Si trasmette copia della proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla VIII^a Commissione consiliare permanente competente per materia ai sensi dell'art.55 Regolamento del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'art.59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV^a Commissione consiliare permanente.

Le Commissioni consiliari permanenti V^a e I^a interpellate esprimeranno il parere nei termini temporali indicati dall'art. 58 del Regolamento del Consiglio regionale.

Copia della stessa è trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali per l'acquisizione del relativo parere.

Dott. Giovanni Biagioni

Class.2.5

rc/at
te



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 21 del 22 aprile 2013

Di iniziativa dei Consiglieri:

***G. De Paolis - M. Bonafoni - R. Giancola -
R. Valentini - D. Bianchi - C. Avenali - E. Panunzi***

Oggetto:

***Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani
all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il
consumo di suoli agricoli***



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata alla Commissione

VIII-IV-V-1-CA

Roma 22 APR. 2013

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio

Adm. Commissioni

(Dott. Onoratio Orzelle)

PROPOSTA DI LEGGE

**“DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L’ACCESSO DEI GIOVANI ALL’AGRICOLTURA E
CONTRASTARE L’ABBANDONO E IL CONSUMO DI SUOLI AGRICOLI”**

D’iniziativa dei consiglieri:

GINO DE PAOLIS
MARTA BONAFONI

Gino De Paolis GINO DE PAOLIS (SEC)

Rosa Giannola (ROSA GIANNOLA) *Marta Bonafoni* (MARTA BONAFONI)

VALENTINI RICCARDO

PANONZI ENRICO

[Signature]

[Signature]
[Signature]
(DANIELA BIANCHI)

CRISTIANA AVENARI

[Signature]



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

RELAZIONE

In Italia solo il 3,9% dei conduttori agricoli ha meno di 40 anni e risuliamo ad oggi lo Stato membro dell'Unione europea con il più basso tasso di ricambio generazionale insieme al Portogallo. Per ogni conduttore giovane ci sono 14 titolari di aziende agricole con più di 65 anni, un fenomeno che costituisce un evidente fattore di rischio per il nostro comparto agroalimentare, in quanto contribuisce ad alimentare l'alto tasso di abbandono dei terreni agricoli, incide sul ritardo negli investimenti di settore e nell'adozione di nuove tecniche agronomiche. Il declino della componente giovanile si manifesta sia con lo scarso numero di nuovi insediamenti, sia con la difficoltà di trasferire la conduzione alle generazioni successive, in particolare nelle piccole aziende. L'elevato costo di acquisto e affitto dei terreni rappresenta il principale ostacolo al nuovo insediamento giovanile.

Nel Lazio l'incidenza dei giovani conduttori di imprese agricole sul totale è al di sotto della media nazionale e la presenza dei giovani, tra il 2000 e il 2007 si è ridotta di 4,1 punti percentuali. L'elevato consumo di suolo agricolo dell'ultimo decennio contribuisce a mantenere artificialmente elevati i valori fondiari e a determinare una componente di "attesa" che allontana e rende non conveniente l'investimento agricolo. I dati provvisori del sesto censimento nazionale dell'agricoltura (2010) indicano che il calo della superficie agricola utilizzata (SAU) nel Lazio è più accentuato rispetto alla media nazionale e raggiunge il 10,7%. A farne le spese sono soprattutto, in termini assoluti, le colture cerealicole, i vigneti e le colture di piante industriali, mentre la forte contrazione dei prati-pascoli è riconducibile prevalentemente a fenomeni di abbandono nelle aree marginali.

Secondo stime provenienti dall'Agenzia del Demanio i terreni a vocazione agricola di proprietà pubblica ammontano in Italia a circa 380.000 ettari, in buona parte nella disponibilità di Regioni ed Enti locali. Il Lazio è la seconda Regione d'Italia per stima del patrimonio di terre pubbliche, con un dato dell'Agenzia del Demanio, per le sole proprietà di competenza statale, di 41.720 ettari.

Alla luce dei dati sopra esposti risulta evidente che la questione inerenti al ricambio generazionale, al consumo e all'abbandono di suolo agricolo e all'utilizzo dei terreni a vocazione agricola di proprietà pubblica, costituiscono una assoluta priorità per l'agricoltura della Regione Lazio. Una politica attiva per l'incremento dei giovani imprenditori agricoli nella nostra Regione non può infatti essere disgiunta da un intervento contestuale sui processi di abbandono e consumo del suolo e per il recupero produttivo delle terre appartenenti al demanio regionale, agli Enti controllati dalla Regione Lazio e agli Enti locali.

L'art.66 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n.27, ha disposto che i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici debbano essere locati o alienati con diritto di prelazione per i giovani imprenditori agricoli, come definiti ai sensi



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Tale disposizione non ha ancora avuto piena attuazione a livello nazionale, non essendo stati varati i conseguenti decreti ministeriali, e necessita di un recepimento attivo da parte della Regione che ha l'occasione di formulare i propri indirizzi normativi su una questione di interesse strategico per il proprio sistema produttivo.

La presente proposta di legge intende (art.1) promuovere l'accesso dei giovani agricoltori del Lazio ai terreni di proprietà pubblica, al fine favorire il ricambio generazionale in agricoltura, nonché la conservazione e l'utilizzazione produttiva degli immobili a vocazione agricola. Per favorire l'effettivo utilizzo agricolo delle aree destinate a tale scopo dagli strumenti urbanistici comunali, il testo proposto promuove inoltre misure rivolte a disincentivare l'abbandono delle colture e a sostenerne il recupero produttivo, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 4 agosto 1978, n.440, nonché a contenere il consumo e il cambio di destinazione dei suoli agricoli.

L'art.2 della proposta individua le disposizioni per procedere all'individuazione progressiva dello stock di terreni a vocazione agricola di competenza della Regione per i quali procedere al recupero produttivo. In particolare si prevede che l'Agenzia regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) individui annualmente, nell'elenco degli immobili allegato al Bilancio regionale, una quota idonea per la cessione in locazione a giovani imprenditori agricoli, come definiti dall'art.22 del Regolamento CE n.1698 del 20 settembre 2005. A tale scopo, qualora si renda necessario recuperare la piena disponibilità dei suddetti immobili in caso di presenza di attività improprie e condotte senza titolo autorizzativo, l'ARSIAL è autorizzata a procedere con interventi di sgombero forzoso. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, ARSIAL è inoltre tenuta a predisporre un inventario regionale delle terre di proprietà pubblica, avvalendosi della collaborazione degli altri enti pubblici operanti e rendendo accessibile il censimento per tramite del proprio sistema informativo.

L'art.3 è destinato a definire le procedure per il conferimento degli immobili ai giovani imprenditori agricoli. Si prescrive a tale proposito che la Giunta regionale provveda in tal senso con approvazione ed espletamento di appositi bandi pubblici, prevedendo con gli assegnatari la stipula di contratti agrari ai sensi della legge 3 maggio 1982, n.203 che prevedano il vincolo di destinazione agricola equivalente alla durata contrattuale. La proposta di legge detta inoltre direttive per i Comuni, affinché procedano anch'essi al censimento delle terre a vocazione agricola nella propria disponibilità e al conferimento ai giovani agricoltori mediante bando pubblico.

Le norme rivolte a favorire il recupero produttivo delle terre in stato di abbandono e a contenere il consumo di suolo agricolo nel Lazio sono contenute nell'art.4. Il testo proposto prevede di riattivare nella nostra Regione le procedure per il recupero delle terre incolte o abbandonate previste dalla Legge 4 agosto 1978, n.440, anche ai fini della salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico e della tutela ambientale. In particolare la Giunta regionale è delegata a costituire con propri atti le commissioni provinciali previste dall'art.3 della suddetta legge, cui spetta il compito di definire gli elementi di comparazione per l'individuazione dei terreni che si trovano in tale condizione. Nei



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

dodici mesi successivi la Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare Agricoltura, dovrà individuare le aree agricole suscettibili di nuova utilizzazione, i criteri di utilizzazione e per l'assegnazione ai richiedenti, nel rispetto delle indicazioni contenute negli artt.4,5 e 6 della citata legge n.440/1978. Il comma 3 dell'art.4 della proposta di legge è infine dedicato a prevenire e limitare il consumo di suolo agricolo nella Regione Lazio. Viene a tale scopo recuperata una disposizione contenuta nel disegno di legge approvato dal Governo, a prima firma del Ministro delle politiche agricole Mario Catania e, ad oggi, non esaminato dalle Camere, con la quale si dispone che i terreni agricoli con riferimento ai quali sono stati erogati nella Regione Lazio aiuti di Stato o aiuti comunitari non possono avere una destinazione diversa da quella agricola per almeno dieci anni dall'ultima erogazione. Sono fatte salve tutte le opere rivolte alla coltivazione del fondo e all'allevamento del bestiame, compresi gli interventi per l'agriturismo e tutte le attività cosiddette "connesse" di cui all'art.2135 del Codice civile, nonché definite le sanzioni da applicare al proprietario in caso di trasgressione del divieto.

Luca Ricca



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 1
(Finalità)

1. La Regione Lazio, in attuazione dell'art.66, comma 7, del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n.27, promuove l'accesso dei giovani agricoltori ai terreni di proprietà pubblica, al fine favorire il ricambio generazionale in agricoltura, nonché la conservazione e l'utilizzazione produttiva degli immobili a vocazione agricola.
2. Per favorire l'effettivo utilizzo agricolo delle aree destinate a tale scopo dagli strumenti urbanistici comunali, la Regione Lazio promuove misure rivolte a disincentivare l'abbandono delle colture e a sostenerne il recupero produttivo in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 4 agosto 1978, n.440, nonché a contenere il consumo e il cambio di destinazione dei suoli agricoli.

Luca Napolitano



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 2

(Individuazione degli immobili di proprietà regionale e di altri enti pubblici)

1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Agenzia regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) individua, nell'ambito dei beni immobili di cui all'art.15, comma 1, lettera a), della Legge regionale 23 dicembre 2011, n.20, l'elenco annuale dei terreni agricoli e a vocazione agricola, di proprietà della Regione Lazio e degli enti controllati, idonei per la cessione in locazione a giovani agricoltori, come definiti dall'art.22 del Regolamento CE n.1698/2005 del 20 settembre 2005.
2. Al fine di pervenire alla piena disponibilità degli immobili selezionati ai sensi del precedente comma 1, l'ARSIAL è autorizzata, qualora necessario, ad attivare le procedure di sgombero forzoso di eventuali attività improprie e condotte senza titolo autorizzativo.
3. Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARSIAL, previa definizione di specifici accordi con gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti nella Regione, predispone un inventario completo su base regionale, con idoneo supporto cartografico, delle aree agricole di proprietà pubblica e lo rende accessibile tramite il proprio sistema informativo.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 3
(Procedure per il conferimento ai giovani agricoltori)

1. Il conferimento in locazione degli immobili di competenza della Regione Lazio, individuati ai sensi dell'art.2 della presente legge, sarà disposto con successivi atti della Giunta regionale, previa approvazione ed espletamento di appositi bandi pubblici, con contratti agrari, stipulati ai sensi della legge 3 maggio 1982, n.203, che prevedano il vincolo temporale di destinazione agricola per un periodo equivalente alla durata contrattuale.
2. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono al censimento dei terreni agricoli o a vocazione agricola, appartenenti al patrimonio di rispettiva competenza, nell'ambito dei quali individuare gli immobili da destinare annualmente, con apposito bando pubblico, alla locazione con contratto agrario a giovani agricoltori, come definiti dall'art.22 del Regolamento CE n.1698/2005 del 20 settembre 2005.
3. Le risultanze del censimento di cui al comma 2 del presente articolo sono pubblicate, da ogni Comune, nel rispettivo Albo Pretorio e sono comunicate ad ARSIAL per l'inserimento nell'inventario di cui all'art.2, comma 3, della presente legge.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 4

(Norme per favorire il recupero produttivo e contenere il consumo di suoli agricoli)

1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede, con propri atti, alla costituzione delle commissioni provinciali di cui all'art.3 della Legge 4 agosto 1978, n.440.
2. Entro dodici mesi dalla costituzione delle commissioni provinciali di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione Consiliare Agricoltura, provvede alla determinazione delle zone del territorio regionale che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre, suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all'art. 1 della Legge 4 agosto 1978, n.440, e attiva le successive procedure per classificare, definire i criteri di utilizzazione ed assegnare ai richiedenti le terre incolte e abbandonate, in attuazione degli artt.4, 5 e 6 della medesima legge.
3. I terreni agricoli con riferimento ai quali sono stati erogati nella Regione Lazio aiuti di Stato o aiuti comunitari non possono avere una destinazione diversa da quella agricola per almeno dieci anni dall'ultima erogazione, salve più restrittive disposizioni esistenti. Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali rivolti alla coltivazione del fondo, all'allevamento del bestiame, alla silvicoltura, nonché quelli funzionali alla conduzione dell'impresa agricola, alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, all'agriturismo e alle attività connesse di cui all'art.2135 del codice civile.
4. Nel caso di trasgressione al divieto di cui al comma 3 si applica, al proprietario, la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.